CLAUSOLE DA INSERIRE NELLA CONVENZIONE DI TESORERIA IN CONFORMITA' CON LA CIRCOLARE N. 22 DEL M.E.F. D.D. 15.06.2018

Art. 1 – Ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento

1. Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento, il Tesoriere assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento, l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore.

Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa o successivamente alle ore 16,00 di un giorno operativo (nei giorni semifestivi anticipato alle ore 11,00), l'ordine di pagamento si intende pervenuto nella giornata operativa successiva.

2. Poiché il servizio di tesoreria e di cassa è un servizio articolato che non si esaurisce nella mera esecuzione di operazioni di incasso e pagamento ma prevede una series di ulteriori obblighi e adempimenti a carico dei tesorieri/cassieri, "il momento della ricezione" dell'ordine va considerato al termine di questi adempimenti, quando cioè la disposizione di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento.

Le parti convengono espressamente che, per esigenze di carattere organizzativo e/o procedurale del Tesoriere, il termine di ricezione di cui al comma precedente possa essere differito - rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto materialmente alla banca – di un'ulteriore giornata operativa, per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento su supporto cartaceo.

3. Le parti, inoltre, possono concordare che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento; in tal caso il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l'ordine si intende ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 2 – Importi trasferiti

1. Il Tesoriere, in esecuzione di un ordine di pagamento, trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione e non trattiene spese sull'importo trasferito, che saranno a carico dell'Ente.

Art. 3 – Rimborso per operazioni di pagamento autorizzate dal debitore e disposte dall'Ente (Sepa Direct Debit)

- 1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata dal debitore, nei casi di addebiti diretti disposti dall'Ente, sia già stata eseguita, il debitore ha un diritto incondizionato, ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis d.lgs. 11/2010, al rimborso dell'importo trasferito, entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul suo conto corrente.
- 2. Il Tesoriere, nel caso in cui riceva richiesta di rimborso da parte della banca del debitore, ai sensi del comma 1 del presente articolo è tenuto ad addebitare sul conto di tesoreria, gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito, corrispondendoli alla banca del debitore solo su richiesta di quest'ultima.

DATA E FIRME